

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ‘PSICOLOGO
IN COMUNE’**

CIG: 9669569CC2

PERIODO: 2023- 2025

CPV: 85121270-6 Servizi psichiatrici o psicologici

Sommar

TITOLO I – OGGETTO E INDICAZIONI GENERALI	3
ART. 1 – FINALITA’ E OGGETTO DELL’APPALTO.....	3
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO.....	3
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO	3
ART. 4 – PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE	3
TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO.....	4
ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 8 – INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA (DUVRI)	4
TITOLO III – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	5
ART. 9 – PROFILI GENERALI	5
ART. 10 - REQUISITI DELLA FIGURA PROFESSIONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO.....	5
ART. 11 – SOSTITUZIONI DEL PERSONALE IMPIEGATO	6
ART. 12 – OSSERVANZA E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI, DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA L. 68/1999 E DELLE NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19	6
TITOLO IV – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MANTOVA – SETTORE WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT ..	6
ART. 13 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MANTOVA – SETTORE WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT ..	6
TITOLO V – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’AGGIUDICATARIO.....	7
ART. 14 – DANNI, RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE.....	7
ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
TITOLO VI – CLAUSOLE CONTRATTUALI	8
ART. 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE	8
ART. 17 - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA L. 136/2010.....	8
ART. 18 – PENALITA’	9
ART. 19 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	9
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO	11

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI	11
ART. 23 – CLAUSOLE CONSIP	11
ART. 24 – CONTROVERSIE.....	11
ART. 25 – RECESSO	12
ART. 26 – NORME DI RINVIO	12

TITOLO I – OGGETTO E INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il contratto per l'affidamento del servizio 'PSICOLOGO IN COMUNE'. Il suddetto servizio dovrà essere prestato in sinergia col personale del Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport del Comune di Mantova e con il coordinamento delle operatrici del Centro per le Famiglie 'Insieme' del Comune di Mantova.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento avrà la durata di 24 mesi, dalla stipula del contratto ovvero dal verbale di consegna anticipata.

L'amministrazione si riserva:

- di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, con apposito verbale di avvio esecuzione a firma del Rup e dell'appaltatore, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020
- la facoltà di rinnovare l'appalto per ulteriori anni 2, alle stesse condizioni
- la facoltà di avvalersi dell'opzione di proroga tecnica, nelle more dell'espletamento della nuova gara, per un periodo massimo di mesi 6 (art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016)

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'affidamento, per il periodo indicato di 24 mesi, è stato stimato in € 30.000,00, IVA esente, ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

Per il calcolo della spesa si è proceduto come segue: per l'intera durata dell'appalto è stata stimata la necessità di n. 7 ore settimanali x 104 settimane, al costo orario onnicomprensivo, posto a base di gara, di € 41,00, oltre IVA.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, comprensivo dell'eventuale rinnovo e della proroga ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, è di € 67.500,00, IVA esente, ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

L'importo contrattuale è definito in maniera presuntiva ed è da ritenersi la spesa massima che il Comune di Mantova può sostenere per l'intera durata del contratto.

Trattandosi di un appalto a misura, l'importo contrattuale stimato è da considerarsi meramente indicativo e non vincolante per il Comune, essendo l'importo massimo stimato ai fini del valore dell'appalto.

Il Comune si riserva la facoltà di non arrivare fino alla concorrenza di detto importo; in tal caso è esclusa per l'affidatario ogni forma di indennizzo o compenso; l'impresa aggiudicataria si obbliga, pertanto, ad effettuare il servizio anche in diminuzione rispetto a quanto sopra specificato, in applicazione delle condizioni economiche proposte e in base al numero di ore effettivamente richieste ed eseguite.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per la consulenza e/o il sostegno psicologico.

ART. 4 – PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giorgio Vincenzi, Istruttore Direttivo del Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport del Comune di Mantova (Tel. 0376/338713, e-mail: giorgio.vincenzi@comune.mantova.it).

L'affidamento del servizio avverrà tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, svolta in modalità telematica mediante utilizzo piattaforma Sintel di Aria S.p.A. Regione Lombardia, in deroga all'art 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016.

La procedura negoziata sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità/prezzo, con applicazione dei seguenti punteggi: punti 20, per l'offerta economica e punti 80, per l'offerta tecnica.

TITOLO II – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nello specifico, il suddetto servizio prevede un impegno di n. 7 ore settimanali per la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:

- équipe e supervisione con operatori/trici che, nell'ambito del Centro per le Famiglie 'Insieme', possono entrare in contatto con soggetti in condizione di particolare fragilità
- colloqui psicologici con gli utenti richiedenti
- incontri di rete con i servizi del territorio per l'utente
- contatti con enti e servizi del territorio per l'utente
- avvio di un lavoro di rete sul territorio (attività di promozione) e promozione di incontri tecnici di raccordo con le figure istituzionali di riferimento (Servizi Sociali, Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.), Istituti Comprensivi, privato sociale, ecc.)

ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto presso il Centro per le Famiglie 'Insieme' del Comune di Mantova, con sede in Via L. Ariosto, n. 61.

ART. 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio, tramite gli operatori che individuerà, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di quanto disposto dal presente Capitolato.

In particolare, le figure professionali selezionate dovranno prestare la loro attività professionale per la realizzazione delle attività elencate all'Art. 5.

Per lo svolgimento dell'incarico ad esse affidato è previsto un monte ore complessivo di n. 728 ore, stimato moltiplicando le ore settimanali richieste (n. 7) per la durata del contratto (104 settimane = 24 mesi).

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non approvata e disposta dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 8 – INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA (DUVRI)

Per le caratteristiche delle attività svolte, degli spazi interessati e degli orari di lavoro dell'Appaltatore non sussistono rischi da interferenze né nei confronti del personale dell'Ente, né nei confronti degli utenti in quanto, per ciò che riguarda le attività oggetto dell'appalto, esse sono classificabili come servizi di natura intellettuale e tali, dunque, da non rientrare nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte, si ritiene di non dover precedere alla stesura del DUVRI, né conseguentemente riconoscere all'Appaltatore costi aggiuntivi per l'eliminazione di rischi da interferenza. L'Appaltatore sosterrà, quindi, solamente i costi per la sicurezza già compresi nell'importo di gara.

TITOLO III – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART. 9 – PROFILI GENERALI

All'aggiudicatario compete la gestione giuridico-amministrativa del personale adibito al servizio oggetto del presente capitolato, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio oggetto del presente capitolato avvalendosi di personale assunto alle proprie dipendenze ovvero di liberi professionisti con contratto di collaborazione; in entrambi i casi, il personale dovrà essere in possesso delle qualifiche professionali, dei requisiti e dei titoli di studio previsti all'art. 10.

Le prestazioni da parte del personale impiegato dall'aggiudicatario non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante e non potranno rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio, restando escluso, infatti, ogni rapporto giuridico-amministrativo diretto tra il Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport e il personale impiegato dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a garantire il rispetto, da parte degli operatori individuati per l'espletamento del servizio:

- della normativa in tema di protezione e trattamento dei dati personali, ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D. Lgs. 196/2003 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento). Qualsiasi violazione delle disposizioni dettate dalla citata normativa comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario del servizio;
- del D.P.R. 62/2013 recante Codice di condotta dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mantova, approvato con D.G.C. n. 147/2014; La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del Settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, introdotto dal D. Lgs. 39/2014, con cui si è previsto che chi intende impegnare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne ai sensi degli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undices del codice penale e l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

ART. 10 - REQUISITI DELLA FIGURA PROFESSIONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Per l'espletamento delle attività è necessario che l'aggiudicatario garantisca la presenza di almeno n. 3 operatori in possesso dei seguenti requisiti formativi e professionali:

- Laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in Psicologia;
- iscrizione al relativo Albo professionale;
- specializzazione conseguita presso una scuola che abiliti lo specialista all'esercizio della psicoterapia;

Al fine di valutare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, l'operatore economico partecipante alla procedura di gara dovrà presentare, in sede di offerta tecnica, *curricula vitae* riportanti in modo chiaro e completo i titoli di studio posseduti, gli attestati di formazione acquisiti e le informazioni relative all'iscrizione all'Albo degli Psicologi.

ART. 11 – SOSTITUZIONI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, dovessero essere necessarie sostituzioni del personale inizialmente impiegato, l'aggiudicatario si impegna a darne immediata comunicazione motivata al Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport e a trasmettere il *curriculum vitae*, secondo il formato europeo, datato e sottoscritto, del personale adibito alla sostituzione, almeno entro 7 giorni dall'entrata in servizio dello stesso.

Le eventuali sostituzioni dovranno avvenire con operatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 e l'effettuazione delle stesse non potrà comportare, in ogni caso, aumenti di spesa e/o oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante.

Al fine di valutare il possesso dei requisiti di cui al citato art. 10, l'aggiudicatario dovrà presentare *curricula vitae* riportanti in modo chiaro e completo i titoli di studio posseduti, gli attestati di formazione acquisiti e le informazioni relative all'iscrizione all'Albo degli Psicologi.

La stazione appaltante si riserva di chiedere all'appaltatore, con nota motivata, la sostituzione del personale che, a proprio insindacabile giudizio, si dimostrasse inadeguato al perseguimento degli obiettivi e delle finalità previste dal servizio affidato ovvero non offrisse sufficienti garanzie di professionalità ovvero dimostrasse incapacità, inadeguatezza o scorrettezza nell'adempimento delle mansioni da svolgere. In tal caso, la sostituzione dovrà avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

ART. 12 – OSSERVANZA E APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI, DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA L. 68/1999 E DELLE NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19

L'aggiudicatario dovrà osservare e applicare:

- nei riguardi del personale assunto alle proprie dipendenze adibito al servizio oggetto del presente appalto, tutte le disposizioni contenute nei contratti di lavoro della categoria, sia per la parte normativa che per quella economica, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi eventuali elementi migliorativi, sempre ammissibili. Tale obbligo permane anche dopo l'eventuale scadenza dei predetti contratti collettivi, fino alla loro sostituzione o rinnovo. In particolare, l'aggiudicatario dovrà garantire il corretto inquadramento contrattuale del personale impiegato, in relazione alle mansioni svolte, assicurando, nel rispetto del C.C.N.L. vigente, la piena applicazione delle norme contrattuali e delle disposizioni di legge in tema di obblighi assicurativi e previdenziali. Gli obblighi sopra previsti sono da applicarsi sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia, nel caso di Cooperative sociali, nei confronti dei soci lavoratori; in particolare, per le Cooperative sociali, non è consentita l'applicazione di alcuna disposizione statutaria o di patti in deroga o di regolamenti interni che prevedano condizioni peggiorative per i soci lavoratori.
- tutte le misure necessarie in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dal D. Lgs. 81/2008
- ove soggetto, le prescrizioni previste dalla L. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro delle persone disabili
- tutte le indicazioni normative (incluse circolari e ordinanze) volte al contenimento della pandemia da Covid-19, in vigore alla data di sottoscrizione del contratto o successivamente intervenute

TITOLO IV – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MANTOVA – SETTORE WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT

ART. 13 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI MANTOVA – SETTORE WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT

Il Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport ha i seguenti oneri:

- funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico-amministrativo del servizio oggetto del presente appalto

- verifica in ordine al regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, riservandosi la facoltà di provvedere, in qualsiasi momento, ad accertare la conformità delle attività svolte con quanto indicato nella proposta progettuale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara
- verifica dell'aderenza del servizio erogato alle disposizioni normative vigenti
- verifica della corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa, di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, riservandosi la facoltà di chiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi in parola

TITOLO V – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'AGGIUDICATARIO

ART. 14 – DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, ad esso afferente ai sensi di legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato. In particolare l'aggiudicatario risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro prestato dal proprio personale (sia assunto alle proprie dipendenze sia assunto con contratto di collaborazione) nel corso dell'espletamento del servizio e in conseguenza del servizio medesimo, potrà derivare al Comune di Mantova, agli utenti del servizio, a terzi, agli immobili e a cose, imputabile a colpa dei propri operatori o derivante da gravi irregolarità o carenze delle prestazioni.

L'aggiudicatario comunicherà tempestivamente al Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti occorsi durante l'attività.

È fatto obbligo all'aggiudicatario la stipulazione di idonea polizza assicurativa RCT/RCO (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro), a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata, con validità non inferiore alla durata del servizio e con massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compreso il Comune di Mantova ed i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

La polizza dovrà tenere indenne il Comune di Mantova anche per morte, lesioni all'integrità fisica e qualunque danno a persone (compresi i dipendenti dell'aggiudicatario autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio) e cose, per fatto imputabile alla responsabilità dell'aggiudicatario e dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi, ciò anche riguardo a danni di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza pregressa avente le medesime caratteristiche. In tal caso l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in parola copre anche il servizio svolto per il Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport e oggetto del presente Capitolato, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali assorbono quelli richiesti.

Si precisa che:

- l'esistenza (validità ed efficacia) delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituisce condizione essenziale di efficacia del contratto stesso e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza della copertura assicurativa di che trattasi, il contratto si intenderà risolto di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno eventualmente subito;
- le polizze assicurative non liberano l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia;
- copia delle polizze assicurative, debitamente quietanzate, dovrà essere consegnata dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipula del contratto

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato,

nonché a sollevare la stessa stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1676 C.C..

ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento del contratto l'aggiudicatario è tenuto a versare una cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa), come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia prestata mediante fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Ogniqualevolta il Comune si rivalga sul deposito cauzionale, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere al reintegro, nel termine di 30 giorni. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Il Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport procederà all'escussione integrale della cauzione definitiva in tutti i casi in cui all'inadempimento dell'appaltatore corrisponda la/il risoluzione/recesso del/dal contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

TITOLO VI – CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Trattandosi di appalto a misura, il Comune di Mantova erogherà mensilmente all'aggiudicatario l'importo spettante sulla base del numero effettivo di ore prestate dai propri operatori per lo svolgimento del servizio nel periodo di riferimento.

L'aggiudicatario emetterà fatture con cadenza mensile intestate a Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport, esclusivamente in formato elettronico (ex D. L. 66/2014), pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione.

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il Codice Univoco JLCM7V, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, senza i quali l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento.

La liquidazione delle fatture sarà disposta dal Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport, previo accertamento dell'integrale ottemperanza alle condizioni previste dal presente Capitolato.

Il pagamento delle stesse sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (ex Legge n. 244/2007, art. 1, comma 211), alla casella di posta certificata servizi.sociali@pec.comune.mantova.it collegata al Codice univoco suindicato. Tale data coinciderà con quella di rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge di Stabilità 2015 (che modifica il D.P.R. 633/1972 inserendo l'art. 17-ter), l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

Condizione per la liquidazione delle fatture sarà l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di DURC regolare in corso di validità. Qualora tale condizione non si verificasse, l'Amministrazione potrà sospendere la liquidazione delle fatture, in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il rapporto contrattuale.

ART. 17 - ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e si obbliga a comunicare al Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport.

ART. 18 – PENALITA'

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'aggiudicatario penali da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00, per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali verrà dedotto dalla liquidazione della fattura di pagamento successiva alla definizione della procedura di contestazione o sarà trattenuto sull'importo della cauzione prestata che, in tal caso, dovrà essere opportunamente reintegrata.

Per l'applicazione delle penali il Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni da parte dell'aggiudicatario.

La decisione definitiva verrà assunta dall'Organo competente.

ART. 19 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Mantova quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei Dati per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Mantova, Via Roma 39 – 46100 MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39.

È stato designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali il Dirigente Responsabile del Servizio, Dott.ssa Mariangela Remondini.

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoc@legalmail.it

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con incameramento automatico della cauzione definitiva ed esecuzione in danno, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) Mancato inizio dell'esecuzione del servizio;
- b) Abbandono o interruzione, anche temporanea, del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore;
- c) Grave negligenza, omissione e/o imperizia nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, tale da arrecare potenziale pregiudizio all'incolumità e al benessere degli utenti del servizio o tale da esporre la stazione appaltante a un potenziale danno d'immagine;
- d) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- e) Cessione del contratto;
- f) Perdita dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 e dalla normativa antimafia e, più in generale, perdita della capacità a contrattare con la Pubblica amministrazione;
- g) Perdita dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- h) Mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini assegnati, quando Il Comune abbia dovuto, in tutto o in parte, avvalersi dello stesso;
- i) Violazioni, definitivamente accertate, in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano comportato la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- j) Mancata osservanza degli obblighi previsti dalla L. 136/2010;

- k) Accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in qualunque tempo verificata;
- l) Violazione prevista dagli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mantova, approvato con D.G.C. 147/2014;
- m) In tutte le altre ipotesi in cui il presente Capitolato preveda la comminatoria della risoluzione;
- n) Ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente Capitolato, che renda impossibile la prosecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi, così come negli altri previsti dal presente Capitolato, la stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto semplicemente comunicando all'appaltatore, con raccomandata a/r, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, senza bisogno di assegnare alcun termine, con l'indicazione della data dalla quale la risoluzione produrrà il proprio effetto.

La risoluzione potrà avere luogo anche per altri casi di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1454 C.C., previa diffida ad adempiere entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni, entro il quale l'appaltatore potrà altresì presentare le proprie controdeduzioni.

Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto saranno da considerarsi essenziali, ai sensi dell'art. 1457 C.C..

In tutti i casi di risoluzione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, per l'affidamento del servizio alle stesse condizioni proposte dall'originario appaltatore, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell'art. 21 sexies della L. 241/1990.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, nei limiti delle disposizioni indicate all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016

Il subappalto è ammesso con modalità e nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avverrà nella forma della scrittura privata in modalità elettronica. Tutte le spese del contratto (imposta di bollo, diritti fissi e di segreteria, ecc.), comprese quelle eventuali di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 23 – CLAUSOLE CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla L. 135/2012 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni Consip migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva, rispettivamente, di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero di annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva, in tale eventualità, di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art. 1, comma 13, della L. 135/2012, l'Amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 488/1999, successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato, sarà competente il foro di Mantova.

ART. 25 – RECESSO

L'Amministrazione potrà recedere dall'appalto, con preavviso non minore di due mesi, per motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione dell'esecuzione. Nessuna indennità è dovuta all'appaltatore.

L'appaltatore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi, mediante comunicazione con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

ART. 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti e contratti.